

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1343

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ANGELUCCI

Disposizioni per la disciplina e la promozione delle tecniche riabilitative svolte attraverso l’utilizzo del cavallo (ippoterapia)

Presentata il 6 novembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI — L’ippoterapia è l’attività di riabilitazione per patologie motorie o psichiche, svolta attraverso l’utilizzo del cavallo. Le malattie quali paralisi, schizofrenia, autismo, disturbi infantili del comportamento o dell’equilibrio possono essere trattate, in centri specializzati, con l’ausilio degli equini; la riabilitazione equestre quale tecnica terapeutica integrativa, infatti, è sempre più utilizzata a livello internazionale.

La presente proposta di legge, pertanto, riconosce l’ippoterapia quale prestazione terapeutica riabilitativa, distinguendola dalle attività ludiche e ricreative, e si compone di quattro articoli.

L’articolo 1 riconosce la terapia svolta attraverso l’utilizzo del cavallo come prestazione terapeutica riabilitativa e indica

quale finalità quella di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario, ponendola a carico del Servizio sanitario nazionale e individuando i possibili campi di applicazione.

L’articolo 2 detta le regole per il riconoscimento dei centri ippoterapici, affidando al Ministero della salute il compito di stabilire gli *standard* minimi da rispettare e individuando alcune figure professionali che devono essere presenti all’interno di tali centri. È inoltre istituito il registro dei centri ippoterapici riconosciuti.

L’articolo 3 prevede la stipula di convenzioni tra le aziende sanitarie locali e i centri ippoterapici riconosciuti.

Con l’articolo 4 è istituito un Fondo per la promozione dell’ippoterapia con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione e finalità)

1. La tecnica riabilitativa svolta attraverso l'utilizzo del cavallo, di seguito denominata « ippoterapia », è una prestazione sanitaria riabilitativa che rientra tra quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. L'ippoterapia è distinta dalle attività ludiche e ricreative e ha le seguenti finalità:

a) prevenire e favorire il recupero del paziente affetto da disturbi di iperattività e di aggressività al fine di migliorarne le capacità relazionali e di socializzazione;

b) favorire la gestione degli stati di disagio degli adolescenti;

c) migliorare le capacità fisiche;

d) migliorare il benessere e la qualità della vita del paziente;

e) favorire il recupero del paziente affetto da disturbi dello spettro autistico, ritardo mentale, *deficit* sensoriali o motori e nonché da patologie neuromotorie e neurologiche;

f) migliorare la capacità di rispettare le regole e i ruoli, in particolare per quanto concerne le relazioni e le attività di gruppo.

Art. 2.

(Centri ippoterapici)

1. L'ippoterapia è praticata presso centri ippoterapici specializzati autorizzati dal Ministero della salute all'erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative dirette al recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I centri ippoterapici autorizzati sono iscritti in un appo-

sito registro istituito presso il medesimo Ministero.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per la concessione dell'autorizzazione di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attrezzature e ai requisiti professionali del personale.

3. L'organico dei centri ippoterapici deve comunque prevedere le seguenti figure professionali:

a) terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva;

b) istruttori di equitazione;

c) psicologi;

d) fisioterapisti;

e) esperti di ippoterapia.

4. I centri ippoterapici sono tenuti a fornire un'adeguata copertura assicurativa ai propri operatori e agli utenti per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività ippoterapiche. La copertura assicurativa deve riguardare anche la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3.

(*Convenzioni*)

1. Le aziende sanitarie locali possono stipulare apposite convenzioni con i centri ippoterapici iscritti al registro di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Lo schema tipo della convenzione di cui al comma 1 recante i trattamenti ambulatoriali minimi garantiti e gli *standard* medi delle prestazioni è approvato dal Ministero della salute entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ippoterapia, qualora prescritta dall'*équipe* multidisciplinare dei centri ippoterapici di cui all'articolo 2, è inserita nel progetto riabilitativo individuale. A tal fine, le regioni e le aziende sanitarie locali sti-

pulano appositi accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per l'ippoterapia con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro. Il Fondo è destinato alla diffusione delle pratiche ippoterapiche nel territorio nazionale secondo i principi stabiliti dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

